



COMUNE DI SIAMANNA

*Regolamento per la concessione di
contributi, sovvenzioni
e patrocini
ad Associazioni, Comitati, Enti pubblici
ed Enti privati*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 07.11.2017

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 31.01.2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.02.2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.07.2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.09.2020

*IL SINDACO
Melas Franco Vellio*

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Scala Maria Bonaria*

INDICE

| | |
|---------------------|--|
| CAPO I | DISPOSIZIONI GENERALI |
| CAPO II | TIPOLOGIE DI INTERVENTO |
| CAPO III | AMBITO DI APPLICAZIONE |
| CAPO III BIS | ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI |
| CAPO IV | PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI |
| CAPO V | PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI |
| CAPO VI | PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOVVENZIONI |
| CAPO VII | PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL PATROCINIO |
| CAPO VIII | CONTRIBUTI ALLA "PRO LOCO" E ALLA "CONSULTA GIOVANI" |
| CAPO IX | CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO |
| CAPO X | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE |
| CAPO XI | NORME FINALI E TRANSITORIE |

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità

1. L'Amministrazione comunale, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, **Intende promuovere e sostenere il ruolo delle varie realtà associative operanti a livello locale senza scopo di lucro** e favorire le iniziative di Associazioni, Comitati, Enti pubblici ed Enti privati, diretti ad incrementare lo sviluppo economico, sociale, culturale, ambientale e turistico del paese, a promuovere manifestazioni sportive ad ogni livello, nonché a salvaguardare tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità o di parti di essa.

Art. 2 – Legittimità' degli atti di concessione

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. Nessuna deroga può essere concessa se non previa modifica del presente regolamento.

Art. 3 – Pubblicità'

1. Gli atti relativi alla concessione di benefici economici a norma del presente regolamento, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Siamanna, nella sezione *Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione*.

CAPO II - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 4 -Tipologie e natura delle provvidenze

1. L'Amministrazione comunale, per le finalità di cui al presente regolamento, può concedere, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contributi, sovvenzioni e patrocini.
2. Sono “**contributi**” le erogazioni di denaro aventi un diretto valore economico, che non assumono alcun obbligo di controprestazione. L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, può concedere le seguenti tipologie di contributi:
 - a) **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria annuale dell'associazione. Intendendosi per attività ordinaria:
 - I. Le spese per il funzionamento dell'associazione (utenze, canoni sede etc);
 - II. Le spese per le attività programmate per l'anno di riferimento, per eventi, iniziative e manifestazioni, risultanti da apposita relazione programmatica.Tale tipologia di beneficio economico può essere concessa esclusivamente ai soggetti indicati al successivo art. 5 comma 1 lettere a) b) c).
 - b) **Contributi straordinari:** somme di denaro concesse a sostegno di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti d'interesse diretto o comunque pertinenti alla comunità locale, presentati al di fuori della programmazione ordinaria annuale o da soggetti non ammessi al contributo ordinario annuale, di cui alla lettera a).
 - c) **Contributi eccezionali:** somme di denaro erogate a sostegno di interventi di carattere urgente ed eccezionale, in determinati settori di intervento.
3. E' “**sovvenzione**” la fattispecie in cui, il Comune decide di assumersi per intero o in parte, l'onere economico di un'iniziativa, qualora la stessa sia promossa e organizzata da soggetti terzi ed il Comune, in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria.
4. Il “**patrocinio**” costituisce un' espressione di partecipazione ed apprezzamento del Comune nei confronti di iniziative di particolare valore in settori ritenuti di interesse pubblico.

CAPO III – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Soggetti Beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi, delle sovvenzioni e del patrocinio del Comune i soggetti sotto riportati:

- a) Associazioni che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Siamanna e che svolgano la loro attività a favore della comunità Siamannese da almeno 6 mesi.
- b) Comitati, formalmente costituiti, che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio del comune e che svolgano la loro attività a favore della comunità Siamannese da almeno 6 mesi.
- c) Enti pubblici ed Enti privati, e altri soggetti assimilabili, che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio del comune e che svolgano la loro attività a favore della comunità Siamannese da almeno 6 mesi.

2. Possono altresì beneficiare dei contributi, delle sovvenzioni e del patrocinio del Comune, le associazioni, i comitati, gli enti pubblici ed enti privati, anche se non hanno sede nel territorio del Comune di Siamanna, per attività o iniziative di interesse diretto o comunque pertinenti la comunità locale di Siamanna.

3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, o per progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti del comune.

4. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.

Art. 6 - Requisiti

1. Per concorrere alla concessione dei benefici economici di cui al presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo precedente, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere finalità di lucro;
- b) perseguire tra gli scopi sociali almeno una delle finalità di cui al successivo articolo 7;
- c) avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
- d) avere la sede legale o operativa sul territorio del Comune di Siamanna, salvo quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 5.¹
- e) avere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali devono essere espressamente definiti i principi di cui ai precedenti punti a), b) c), d).

Art. 7 – Settori di intervento

1. I contributi, le sovvenzioni e il patrocinio da parte del Comune di Siamanna possono essere concessi ai soggetti di cui al precedente articolo 5 per lo svolgimento di attività e per la realizzazione di eventi o singole iniziative nei seguenti ambiti e settori, riconosciuti di interesse pubblico:

- a) sviluppo economico;
- b) turismo e promozione territoriale;
- c) umanitario;
- d) ricreativo;
- e) culturale ed educativo;
- f) salvaguardia di tradizioni storiche, civili e religiose;
- g) tutela e valorizzazione dell'ambiente;

¹ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

- h) promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
 - i) protezione civile;
 - j) sportivo;
 - k) volontariato sociale;
2. Per la concessione di benefici economici nel settore *sportivo* trovano applicazione specifiche norme, riportate nel successivo capo IX.
3. Per la concessione di benefici economici nel settore del *volontariato sociale* trovano applicazione specifiche norme, riportate nel successivo capo X.

CAPO III BIS²

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 7 bis - Istituzione

1. Al fine di rilevare e censire le realtà associative operanti nel territorio comunale nei settori già individuati all'articolo 7 del presente regolamento, e' istituito presso il Comune di Siamanna l'Albo Comunale delle Associazioni.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione preliminare ed indispensabile per:
- Accedere ai contributi ordinari annuali di cui al capo IV del presente regolamento;
 - Utilizzare immobili ed attrezzature di proprietà del Comune.

Art. 7 ter - Requisiti per l'iscrizione

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo le associazioni aventi i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
- a) non avere finalità di lucro;
 - b) perseguire tra gli scopi sociali almeno una delle finalità di cui al precedente articolo 7;
 - c) avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
 - d) avere la sede legale e sede operativa nel territorio del Comune di Siamanna;
 - e) essere costituiti da almeno 6 mesi;
 - f) avere tra le finalità proprie dell'associazione quella di *svolgere attività e/o organizzare eventi di pubblico interesse ed utilità, nel territorio del Comune di Siamanna e a favore della comunità di Siamanna;*
 - g) avere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali devono essere espressamente definiti i principi di cui ai precedenti punti a), b) c), d), e)
2. Il requisito di cui alla lettera f) deve risultare da apposita relazione da redigersi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, nella quale vengono elencate e descritte le attività svolte nel territorio del comune nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Art. 7 quater - Modalità di iscrizione

1. Per l'iscrizione all'albo delle Associazioni, le stesse devono indirizzare all'Ufficio amministrativo del Comune di Siamanna, apposita domanda redatta mediante l'uso della modulistica predisposta dall'ufficio.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- a. copia dell'atto costitutivo;
 - b. copia dello Statuto;
 - c. relazione di cui al comma 2 del precedente articolo 7ter.;

² Capo inserito con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

d. ultimo verbale di nomina degli organi direttivi.

3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente dell'Associazione.

4. L'iscrizione dell'Associazione all'Albo, è disposta dall'Ufficio competente, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda.

5. Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui, per l'espletamento dell'istruttoria, sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

Art. 7 quinquies - Tenuta e aggiornamento

1. L'albo è tenuto presso l'Ufficio competente che ne cura la gestione e l'aggiornamento nelle modalità previste dal presente regolamento.

2. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il permanere dei requisiti richiesti all'atto di iscrizione.

3. Le Associazioni sono cancellate dall'Albo in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'articolo 7 ter.

4. La cancellazione può essere inoltre disposta su espressa richiesta del legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 7 sexies - Durata e rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione nell'Albo ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data del provvedimento di iscrizione.

2. I successivi provvedimenti di conferma avranno anch'essi validità quinquennale.

3. Le Associazioni iscritte nell'Albo, devono presentare, almeno tre mesi prima della scadenza, espressa dichiarazione di conferma dell'iscrizione.

4. Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata:

a) copia della documentazione di cui all'art. 7 quater qualora fossero intervenute modifiche;

b) una relazione sull'attività svolta nel quinquennio, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7ter;

5. In mancanza della dichiarazione di conferma, l'Associazione viene cancellata automaticamente dall'Albo.

6. Ciascuna forma associativa iscritta nell'albo è obbligata a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma.

7. Nel caso in cui venga modificato lo scopo sociale nel corso del quinquennio, è necessario effettuare una nuova iscrizione. La domanda di nuova iscrizione deve essere formulata in conformità a quanto previsto dal già citato articolo 7 quater.

CAPO IV

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI

Art. 8 - Tipologia di intervento

1. A favore dei soggetti indicati nell'art. 5 comma 1 lettere a) b) c), per lo svolgimento di attività nei settori di cui all'art.7, il Comune può concedere **contributi a sostegno dell'attività ordinaria annuale**.

1 bis. Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività ordinaria annuale esclusivamente i soggetti inseriti all'Albo comunale delle associazioni di cui al precedente capo III BIS.³

2. Possono essere finanziate con il contributo suddetto:

³ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

- a) Le spese per la gestione e il funzionamento dell'associazione. A titolo esemplificativo e non tassativo si indicano le seguenti tipologie di spese: Spese per utenze, spese per canoni, spese per tesseramenti e altre;
 - b) Le spese per le attività programmate per l'anno di riferimento, per gli eventi, le iniziative e le manifestazioni oggetto dell'attività dell'associazione, risultanti da apposita relazione programmatica.
3. Il contributo viene concesso con riferimento ad un anno solare.

Art. 9 - Avvio del procedimento

1. Entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Comunale stabilisce le risorse da destinare alla concessione di contributi ordinari annuali di cui al precedente art. 8.
2. A seguito della deliberazione di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio amministrativo, con propria determinazione, individua i termini entro i quali, i soggetti interessati possono presentare le richieste di contributo, i termini per il riparto, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge 241/90.
3. Di tali termini è data notizia mediante avviso pubblico informativo, nel quale verranno specificate le risorse a disposizione, i soggetti destinatari della misura, i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da presentare e ogni altro elemento ritenuto utile.

Art. 10 - Domanda di contributo

1. Entro il termine stabilito gli interessati dovranno presentare una domanda secondo lo schema che sarà opportunamente predisposto dall'Ufficio.
2. L'istanza di concessione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

per il primo anno:

- a) Copia dello statuto;
- b) Copia dell'atto costitutivo;
- c) Copia del bilancio di previsione per l'anno in corso approvato dai competenti organi dell'associazione;
- d) Programma delle attività e delle iniziative previste per l'anno in corso;
- e) Copia del bilancio consuntivo per l'esercizio precedente e copia delle pezze giustificative delle spese sostenute.

per anni successivi al primo:

- a) Copia del bilancio di previsione per l'anno in corso approvato dai competenti organi dell'associazione;
 - b) Programma delle attività e delle iniziative previste per l'anno in corso;
3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente o dal Vicepresidente.
4. La domanda di contributo potrà essere ammessa a condizione che sia stato presentato il rendiconto del contributo eventualmente concesso per l'annualità precedente.

Art. 11 - Riparto dei Contributi

1. Le istanze pervenute vengono analizzate dal Responsabile del servizio, il quale, sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 12, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, con formale atto determinativo forma il piano di riparto e stabilisce l'importo assegnato ai soggetti ammessi.

Art.12 - Criteri

1. Nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione comunale a norma del precedente art. 9 comma 1, il Responsabile del Servizio provvede all'assegnazione dei contributi nel seguente modo:
 - A. 30% delle risorse disponibili viene divisa equamente tra i soggetti ammessi al contributo;

B. 70% delle risorse disponibili viene assegnata ai medesimi soggetti in maniera proporzionale alla *spesa sostenuta e documentata* per l'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo, secondo il seguente criterio:

Sommando il totale della spesa sostenute dai singoli soggetti ammessi viene determinato l'importo complessivo delle spese sostenute (**S**). Dividendo l'importo da ripartire tra i vari soggetti (**R**) per il totale della spesa (**S**) si ottiene un coefficiente (**x**). Moltiplicando il coefficiente x per la spesa documentata da ogni soggetto ammesso (**s**) si attiene l'importo del contributo assegnato allo stesso (**C**), secondo la seguente formula.

$$\begin{aligned} \mathbf{R:S=x} \\ \mathbf{C=x \cdot s} \end{aligned}$$

2. Per "*spesa sostenuta e documentata*", ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1 lettera B) si intende quella risultante dal bilancio consuntivo presentato al Comune di Siamanna a rendicontazione del contributo concesso per l'anno precedente, nei limiti della spesa documentata con pezze giustificative ritenute ammissibili dall'ufficio in sede di liquidazione del saldo, al netto del contributo concesso dall'amministrazione comunale.⁴

2 bis. Non si considera "*spesa sostenuta e documentata*" ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1 lettera B) quella relativa ad attività, iniziative ed eventi realizzati fuori dal territorio del Comune di Siamanna.⁵

2 ter. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1 lettera B), non si considera la spesa sostenuta dall'associazione per l'organizzazione di eventi e iniziative oggetto di sovvenzione da parte del Comune ai sensi del successivo art. 17.⁶

3. Per i soggetti che hanno sostenuto spese per l'anno precedente ma non hanno beneficiato di contributo ordinario da parte del comune, sarà considerata "*spesa sostenuta e documentata*" ai fini dell'attribuzione del punteggio, quella risultante dal bilancio consuntivo approvato dai competenti organi del soggetto richiedente, che sia documentata con pezze giustificative ritenute ammissibili a norma del presente regolamento.

4. I soggetti che non hanno sostenuto spese nell'anno solare precedente, non parteciperanno alla ripartizione di cui alla lettera B) e beneficeranno esclusivamente della quota fissa di cui alla lettera A).

5. Sulla base dei criteri che precedono, il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, approva il piano di riparto a favore dei soggetti ammessi al contributo. Col medesimo atto stabilisce i soggetti esclusi dal riparto e ne precisa le motivazioni. Di quanto disposto viene data comunicazione formale a ogni singolo richiedente.

5 bis. Qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a tre, il contributo massimo erogabile ad una singola associazione non potrà essere superiore al 70% del totale della somma complessivamente stanziata a tal fine dall'amministrazione comunale.⁷

6. Il contributo assegnato a ciascun soggetto non potrà essere in nessun caso superiore al 70% della spesa dichiarata nel bilancio di previsione presentato unitamente alla domanda di contributo, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici e delle eventuali sovvenzioni concesse dallo stesso comune di Siamanna a norma dell'art. 17 del presente regolamento.⁸

⁴ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

⁵ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

⁶ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

⁷ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019 e con deliberazione CC n. 6 del 21.02.2019

⁸ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

Art. 13 - Liquidazione del contributo

1. Con la medesima determinazione di approvazione del piano di riparto, il Responsabile del servizio provvede ad erogare ai soggetti beneficiari, un acconto pari al 70% del contributo assegnato.
2. L'erogazione del saldo, pari al 30% del contributo, avviene, entro 30 giorni dalla presentazione al Responsabile del servizio di apposita richiesta, corredata dalla documentazione di cui al successivo articolo 14.
3. Il contributo liquidato a ciascun beneficiario non potrà essere in nessun caso superiore al 70% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici e delle eventuali sovvenzioni concesse dallo stesso comune di Siamanna a norma dell'art. 17 del presente regolamento.⁹
4. In caso di minore spesa rispetto a quella preventivata, il contributo verrà rideterminato in sede di liquidazione del saldo, in maniera tale che esso non superi il 70% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici e delle eventuali sovvenzioni concesse dallo stesso comune di Siamanna a norma dell'art. 17 del presente regolamento.¹⁰
5. Nel caso in cui dal Bilancio consuntivo presentato risulti un saldo attivo, l'importo del contributo verrà rideterminato decurtando tale saldo attivo, e la liquidazione del saldo del contributo verrà conseguentemente ridotta.
6. Nel caso in cui l'importo del contributo, rideterminato come ai commi 4 e 5, risulti inferiore alla somma già liquidata in acconto, verrà richiesta l'immediata restituzione della somma liquidata in eccedenza. Su richiesta formale del beneficiario, il Responsabile del Servizio, potrà autorizzare che tale somma eccedente venga accantonata in acconto per l'anno successivo. In tal caso, la somma in questione dovrà essere inserita obbligatoriamente tra le voci in entrata nel Bilancio di previsione per il successivo esercizio e il contributo del comune eventualmente assegnato per tale esercizio al medesimo soggetto, verrà decurtato di tale importo.
7. La liquidazione dei contributi dovrà essere effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario/postale, su un conto corrente intestato al soggetto beneficiario.

Art. 14 - Rendicontazione

1. La domanda di saldo, deve essere redatta su modello predisposto dall'ufficio e deve necessariamente essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - A. Copia del bilancio consuntivo per l'anno precedente;
 - B. Relazione sull'attività svolta nell'anno;
 - C. Pezze giustificative delle spese sostenute;
2. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente o dal Vicepresidente.
3. Il rendiconto deve essere presentato in maniera completa, con allegate tutte le pezze giustificative delle spese effettuate, in originale o anche in fotocopia, e deve recare nella parte entrata non solo quelle relative al contributo del Comune ma anche tutte le altre.
4. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti del soggetto organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
5. Non vengono assolutamente presi in considerazione gli scontrini fiscali e tutte le altre documentazioni o attestazioni dalle quali non sia possibile ricondurre l'oggetto della spesa all'attività del ricevente il contributo;

⁹ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

¹⁰ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

6. Le spese relative all'acquisto di alimenti e bevande saranno ammesse a rendicontazione solo laddove giustificate dalla natura dell'evento-attività realizzata e comunque per una misura non superiore al 10 % della spesa sostenuta e documentata per tale tipologia di acquisti. Le spese per importi eccedenti la suddetta quota del 10% non verranno ammesse a rendiconto e dunque non saranno oggetto di rimborso.¹¹

7. E' ammessa una deroga alla previsione di cui al punto precedente esclusivamente per manifestazioni/eventi/attività aventi come finalità principale la promozione di prodotti tipici dell'enogastronomia locale.

8. Non si procederà all'erogazione del saldo del contributo, e verrà richiesta la restituzione dell'anticipazione nelle seguenti ipotesi:

- a) Nel caso in cui nell'anno per il quale è stato concesso il contributo non si sia svolta alcuna attività;
- b) Nel caso in cui il rendiconto non venga presentato entro l'anno successivo a quello a cui si riferisce il contributo stesso;
- c) Nel caso in cui il rendiconto sia incompleto, approssimativo e non rechi, a corredo, le pezze giustificative;
- d) Nel caso in cui dal rendiconto presentato risulti un saldo attivo di importo pari o superiore al contributo concesso. Nel caso in cui il saldo attivo sia inferiore all'importo del contributo concesso, si applica quanto previsto all'art. 13 comma 5.

CAPO V

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI:

Art. 15 - Contributo straordinario

1. A favore dei soggetti indicati nell'art. 5 il Comune può concedere contributi straordinari.
2. Il contributo **straordinario**, è concesso a sostegno di eventi, manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, nei settori di cui al precedente articolo 7.
3. Tali domande sono ammissibili nel caso in cui sia possibile dimostrare l'eccezionalità dell'iniziativa da realizzare rispetto alla programmazione annuale propria del soggetto richiedente, oppure nel caso in cui l'evento, l'iniziativa o il progetto da finanziare sia organizzato da soggetti non ammessi ad accedere ai contributi a sostegno dell'attività ordinaria annuale di cui al suddetto CAPO IV.
4. L'istanza di concessione deve essere corredata:
 - a) dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata;
 - b) dal preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
5. Le domande verranno ammesse con atto del Responsabile del Servizio, previa specifica direttiva da parte della Giunta Comunale che si pronuncerà sulla rispondenza della manifestazione programmata alle finalità proprie dell'amministrazione comunale così come definite nei documenti programmatici annuali.
6. L'importo del contributo straordinario viene determinato dal Responsabile del servizio tenuto conto dei seguenti criteri:

¹¹ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 22 del 28.07.2020

I. L'importo del contributo assegnato non potrà superare il 50% della spesa dichiarata dal richiedente nei bilanci presentati unitamente alla domanda, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici.¹²

II. A sostegno di ogni singola iniziativa potrà essere concesso un contributo massimo di €. 400,00;

III. L'importo potrà essere ridotto sulla base delle disponibilità di bilancio.

7. Con atto del Responsabile del Servizio verrà disposta la liquidazione di un 'anticipazione pari al 50% del contributo concesso.

8. Il saldo del contributo verrà liquidato a seguito della presentazione di un dettagliato rendiconto della manifestazione finanziata, il quale dovrà comprendere la seguente documentazione:

a) Relazione illustrativa dell'evento, manifestazione o iniziativa;

b) Rendiconto economico dal quale risultino analiticamente le spese e le entrate.

c) Pezze giustificative delle spese sostenute, per un importo pari al doppio del contributo concesso.

9. L'importo del contributo complessivamente liquidato, in nessun caso potrà essere superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta dall'associazione e documentata con pezze giustificative ritenute ammissibili, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici.¹³

10. Alla rendicontazione dei contributi straordinari si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14.

Art.16 - Contributo eccezionale

1. A favore dei soggetti di cui all'art. 5, il comune di Siamanna, può concedere dei contributi a sostegno di specifiche iniziative a carattere urgente ed eccezionale, esclusivamente nei seguenti settori di intervento:

a) beneficenza

b) interventi a carattere umanitario

c) solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da eventi eccezionali.

2. La concessione del contributo viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio, previa deliberazione della Giunta Comunale, la quale si pronuncerà sulla rispondenza dell'iniziativa alle finalità proprie dell'amministrazione comunale, così come definite nei documenti programmatici annuali.

3. Si applicano per quanto compatibili con il carattere e i tempi d'attuazione delle iniziative di cui sopra, le norme previste dal precedente articolo 15 .

CAPO VI

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOVVENZIONI

Art. 17 - Sovvenzioni

1. E' "sovvenzione" la fattispecie in cui, il Comune decide di assumere per intero o in parte l'onere economico di un'iniziativa, qualora la stessa sia promossa e organizzata da soggetti terzi ed il Comune, in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria.

2. Si parla di sovvenzione anche nel caso in cui il Comune, approvato un programma di eventi e di iniziative da eseguire con proprie risorse, dispone di avvalersi di un soggetto tra quelli indicati all'articolo 5, per la sua concreta realizzazione.

3. La concessione della sovvenzione viene disposta dalla Giunta Comunale con proprio atto formale.

¹² Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

¹³ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

4. Tra il Responsabile del Servizio amministrativo e il soggetto individuato come co-organizzatore verrà stipulato apposito accordo, avente ad oggetto i reciproci obblighi e competenze, nonché le modalità di erogazione delle risorse e i criteri di rendicontazione.

5. Alla rendicontazione delle sovvenzioni si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al precedente art. 14.¹⁴

6. L'acquisto di beni durevoli con fondi derivanti da sovvenzioni è ammesso esclusivamente a condizione che il bene risulti indispensabile alla realizzazione dell'evento/iniziativa e non possa essere reperito ricorrendo alla collaborazione di altre associazioni locali. In tal caso i beni acquistati dovranno essere lasciati nella disponibilità del comune e di altre associazioni che ne facciano richiesta per l'organizzazione in proprio di altri eventi o iniziative analoghe.¹⁵

CAPO VII

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL PATROCINIO

Art. 18 – Il patrocinio

1. Il patrocinio costituisce un' espressione di partecipazione ed apprezzamento del Comune nei confronti di iniziative di particolare valore nei settori di cui al precedente art. 7, promosse senza fini di lucro, da soggetti ricompresi nell'elenco di cui all'art.5.

2. E' possibile riconoscere il patrocinio non solo per iniziative che vengano svolte all'interno del territorio comunale, ma anche per quelle svolte all'esterno del territorio comunale e che abbiano la finalità di attribuire rilevanza all'immagine del paese.

3. Tali iniziative devono rispondere alle finalità di interesse collettivo riconducibili ai principi generali dello statuto comunale e del presente regolamento.

Art. 19 - Concessione del patrocinio

1. L'istanza, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima rispetto alla data prefissata per lo svolgimento dell'iniziativa stessa.

2. Le richieste devono contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) Scopi e finalità dell'iniziativa
- b) Tempi e luoghi di svolgimento
- c) Programma e modalità di svolgimento

3. La concessione del patrocinio viene disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta oneri per il Comune, tuttavia dalla stessa può scaturire la concessione gratuita di beni e servizi comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale per la concessione in uso locali e attrezzature comunali.

5. L'atto di concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione ad apporre su ogni mezzo di informazione, la dicitura "*iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Siamanna*" e lo stemma dell'Ente, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni grafiche fornite dall'Ufficio comunale competente.

CAPO VIII

CONTRIBUTI

¹⁴ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

¹⁵ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

all' ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" e alla "CONSULTA GIOVANI"

Art. 20 – Finalità

1. In virtù della particolare natura dell'Associazione *Pro Loco*, quale strumento per la tutela dei valori culturali, tradizionali, storici, artistici, ambientali e folkloristici del territorio, possono essere erogati alla medesima associazione contributi economici finalizzati al sostegno dell'attività ordinaria annuale e/o di singole specifiche manifestazioni di pubblico interesse.
2. La stessa tipologia di benefici economici è riconosciuta alla *Consulta Giovani di Siamanna*, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale di Siamanna n. 18 del 23.06.2015, quale organo rappresentativo della comunità giovanile di Siamanna.
3. Il presente capo disciplina in maniera specifica la concessione di contributi assegnati dal Comune di Siamanna a favore di tali associazioni.

Art. 21– Concessione di contributo ordinario annuale

1. Nel bilancio di previsione di ogni anno verranno iscritti appositi stanziamenti per l'erogazione dei contributi in parola, stanziamenti che, compatibilmente alle disponibilità generali, saranno almeno pari a quelli dell'anno precedente.
2. Per accedere al contributo a sostegno dell'attività ordinaria annuale, entro il 30 gennaio di ogni anno l'Associazione *ProLoco* e la *Consulta Giovani* dovranno inoltrare al Comune una richiesta su modello predisposto dal Comune, corredata da:
 - a) Copia del bilancio di previsione per l'anno in corso approvato dai competenti organi della persona giuridica;
 - b) Programma delle attività e delle iniziative previste per l'anno in corso;
3. La domanda di contributo potrà essere ammessa a condizione che sia stato presentato il rendiconto del contributo eventualmente concesso per l'annualità precedente.
- 3 bis. La Giunta comunale, successivamente alla presentazione della documentazione di cui al comma 2, prende atto del Bilancio consuntivo e della relazione sull'attività espletata nell'anno precedente, nonché del Bilancio preventivo e del programma di attività per l'anno in corso e con specifico atto stabilisce le risorse da destinare alla concessione del contributo ordinario annuale a favore delle suddette associazioni.¹⁶
4. Sulla base di tale previsione il Responsabile del Servizio, compatibilmente alle disponibilità finanziarie assegnerà un contributo il cui ammontare non potrà superare il 70 % delle spese complessivamente previste dall'associazione per l'anno di riferimento, come risultanti dal bilancio preventivo presentato, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici e delle eventuali sovvenzioni concesse dallo stesso comune di Siamanna a norma del successivo articolo 23.¹⁷
5. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente.

Art. 22 – Liquidazione

1. Con il medesimo provvedimento di assegnazione, il Responsabile del Servizio dispone la liquidazione dell'acconto del contributo, pari al 70% della somma assegnata.
2. Il saldo del contributo, verrà liquidato previa presentazione di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Copia del bilancio consuntivo per l'anno di riferimento approvato dai competenti organi dell'associazione;
 - b) Relazione sulle attività e iniziative espletate;
 - c) Copia delle pezze giustificative delle spese sostenute.

¹⁶ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 22 del 28.07.2020

¹⁷ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

3. Per la rendicontazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.

Art. 23 – Sovvenzioni per specifiche manifestazioni

1. Il Comune potrà partecipare finanziariamente ad iniziative di promozione turistica, culturali, ricreative etc. organizzate dalla Pro loco o dalla Consulta Giovani, non comprese nel programma presentato nell'ambito del procedimento di cui al precedente articolo 21, mediante la concessione di sovvenzioni di cui al capo VI del presente regolamento, con le modalità e secondo le norme ivi stabilite.

Art. 24 – Utilizzo di locali e acquisto di beni

1. Compatibilmente alle proprie disponibilità il Comune metterà a disposizione locali per la sede delle suddette associazioni e per il ricovero delle attrezzature, fermo restando che gli oneri tributari e delle utenze rimarranno a carico delle associazioni medesime.

2. Nel caso in cui il Comune abbia contribuito con propri fondi alle spese per l'acquisto di beni e attrezzature da parte della Pro loco e della Consulta, queste dovranno essere messe a disposizione del Comune e di altre associazioni locali, gratuitamente, su richiesta dell'amministrazione comunale.

CAPO IX CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO

Art. 25 - Finalità e tipologie di intervento

1. Il Comune di Siamanna al fine di favorire le iniziative dirette ad incrementare la diffusione della pratica motoria e sportiva fra i cittadini ed in particolare tra i giovani e al fine di sostenere le attività sportive quali strumento di integrazione sociale e di contrasto dei fenomeni di disagio e dell'emarginazione, può concedere:

- a) **contributi ordinari** per la gestione delle attività sportive: si tratta di sostegni erogati alle società/associazioni sportive per la gestione ordinaria delle proprie attività a parziale copertura delle spese sostenute per l'attività stagionale;
- b) **sovvenzioni** per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni sportive: si tratta di manifestazioni sportive organizzate a livello locale, per le quali il Comune decide di assumersi l'onere economico delle stesse, acquisendo la veste di co-promotore o coorganizzatore.

Art. 26 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai benefici economici di cui al presente regolamento le società/associazioni sportive che inoltrino domanda al Comune con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- b) *disposizione abrogata*;¹⁸
- c) praticino regolare attività agonistica dilettantistica o anche a livello amatoriale durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o gare ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva, o svolgano attività di promozione dello sport per i bambini e ragazzi;
- d) abbiano sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Siamanna;
- f) risultino in regola con il pagamento delle somme dovute per l'utilizzo di impianti sportivi comunali e, comunque, non siano inadempienti contrattualmente con la stessa Amministrazione Comunale.

¹⁸ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 6 del 21.02.2019

2. L'accesso ai contributi di cui al successivo articolo 27 è limitato esclusivamente alle società /associazioni sportive inserite all'Albo comunale delle associazioni di cui al precedente capo III BIS.¹⁹

3. Per le associazioni/società sportive iscritte a campionati organizzati dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, non è richiesto lo svolgimento di attività a favore della comunità Siamannese da almeno 6 mesi previsto dall'articolo 5 comma 1 lettera a). Per le medesime associazioni, ai fini dell'iscrizione all'albo delle associazioni comunali, non è richiesta la costituzione da almeno 6 mesi di cui all'articolo 7ter comma 1 lettera e).²⁰

Art. 27 – Contributi ordinari a favore di società sportive

1. La Giunta Comunale con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 9 comma 1, stabilisce le risorse da destinare alla concessione di contributi ordinari nel settore sportivo.

2. A seguito della deliberazione di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio amministrativo, con propria determinazione, individua i termini entro i quali, i soggetti operanti in ambito sportivo, possono presentare le richieste di contributo, i termini per il riparto, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge 241/90.

3. Di tali termini è data notizia mediante avviso pubblico informativo, nel quale verranno specificate le risorse a disposizione, i soggetti destinatari della misura, i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da presentare e ogni altro elemento ritenuto utile.

4. Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema predisposto dal Responsabile del Servizio, devono essere presentate dal Presidente/legale rappresentante della società/associazione entro il termine stabilito come sopra e saranno relative all'attività da svolgersi nella stagione sportiva non ancora iniziata.

5. La domanda è accompagnata da:

per il primo anno:

- a. Copia dello statuto;
- b. Copia dell'atto costitutivo;
- c. Copia del bilancio di previsione per l'anno in corso approvato dai competenti organi della società/associazione;
- d. Programma delle attività e delle iniziative in programma per l'anno in corso;
- e. Elenco atleti tesserati;

per anni successivi al primo:

- a. Copia del bilancio di previsione per l'anno in corso approvato dai competenti organi della società/associazione;
- b. Programma delle attività e delle iniziative in programma per l'anno in corso;
- c. Elenco atleti tesserati;

6. La domanda di contributo potrà essere ammessa a condizione che sia stato presentato il rendiconto del contributo eventualmente concesso per l'annualità precedente.

7. Sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 28, il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, approva il piano di riparto a favore delle società/associazioni sportive ammesse al contributo. Col medesimo atto stabilisce le società/associazioni escluse dal riparto e ne precisa le motivazioni. Di quanto disposto viene data comunicazione formale a ogni singolo soggetto richiedente.

Art. 28 - Criteri di assegnazione

1. Nei limiti della somma complessivamente stanziata annualmente dall'Amministrazione comunale, il Responsabile del Servizio provvede all'assegnazione dei contributi nel seguente modo:

¹⁹ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

²⁰ Comma inserito con deliberazione del CC n. 34 del 28.09.2020

- a) 20% delle risorse disponibili viene divisa equamente tra le società/associazioni ammesse al contributo;
- b) la rimanente somma viene assegnata alle medesime società/associazioni sulla base dei seguenti criteri:

I - Numero ed età degli atleti tesserati iscritti alla società

- Tesserati residenti di età inferiore ai 15 anni Punti 3 per atleta
- Tesserati residenti di età pari o superiore ai 15 anni Punti 2 per atleta
- Tesserati non residenti Punti 0,5 per atleta

II - Tariffa mensile a carico degli atleti

- Nessuna tariffa per i residenti 5 Punti
- Da €. 1 a €. 30 mensili 2 Punti
- Tariffa superiore a €. 30 mensili 0 Punti

III - Risultati sportivi:

Verrà attribuito un punteggio ulteriore di 5 punti in una delle seguenti ipotesi:

- a) Passaggio ad un campionato di categoria superiore o vincita di campionato provinciale, regionale, nazionale o internazionale;
- b) Partecipazione di squadre e/o atleti singoli alle fasi finali di campionati giovanili e non giovanili di carattere regionale, nazionale o internazionale;

IV - Premialità ulteriore:

Verrà attribuito un punteggio di ulteriori 2 punti nell'ipotesi di inserimento di disabili, integrazione di bambini e ragazzi immigrati, effettuato nell'annualità conclusa.

Il totale delle risorse da ripartire tra le varie società/associazioni (R) viene diviso per il totale dei punti ottenuti dei singoli soggetti ammessi (P).

Il coefficiente (x), così ottenuto, va moltiplicato per il punteggio ottenuto dalla singola società/associazione (p), secondo la seguente formula.

$$x = (R:P)$$

$$C = x \cdot p$$

in cui si intende per:

R = totale risorse stanziare dall'Amministrazione comunale

P = totale dei punti ottenuti dall'insieme delle società/associazioni

x = coefficiente

p = punteggio complessivo ottenuto da ciascuna società/associazione

C = contributo assegnato a ciascuna società

2. Il contributo assegnato a ciascuna società/associazione sportiva non potrà in nessun caso essere superiore al 50% della spesa prevista nel bilancio di previsione relativo all'anno sportivo di riferimento, presentato unitamente alla domanda di contributo, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici e delle eventuali sovvenzioni concesse dallo stesso comune di Siamanna a norma del successivo art. 30.²¹

3. Qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a tre, il contributo massimo erogabile ad una singola società/associazione non potrà essere superiore al 70% del totale della somma complessivamente stanziata a tal fine dall'amministrazione comunale.²²

Art. 29 - Liquidazione e rendicontazione del contributo

1. Con la medesima determinazione di approvazione del piano di riparto, il Responsabile del servizio provvede ad erogare alle società/associazioni sportive beneficiarie, un acconto pari al 70% del contributo assegnato.

²¹ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

²² Articolo modificato con deliberazione del CC n. 6 del 21.02.2019

2. L'erogazione del saldo, pari al 30% del contributo, avviene, entro 30 giorni dalla presentazione al Responsabile del servizio di apposita richiesta corredata dalla seguente documentazione:
 - a. Copia del bilancio consuntivo per l'anno sportivo precedente;
 - b. Relazione sull'attività svolta nell'anno;
 - c. Pezze giustificative delle spese sostenute.
3. Il contributo liquidato a ciascuna società non potrà essere in nessun caso superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici e delle eventuali sovvenzioni concesse dallo stesso comune di Siamanna a norma del successivo art. 30.²³
4. In caso di minore spesa rispetto a quella preventivata, il contributo verrà proporzionalmente ridotto in sede di liquidazione in maniera tale che esso non superi la percentuale massima stabilita, in sede di assegnazione.
5. Alla rendicontazione dei contributi da parte delle società sportive si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.

Art. 30 - Sovvenzione di manifestazioni sportive

1. Per la concessione di sovvenzioni a sostegno di manifestazioni o iniziative in ambito sportivo si rimanda a quanto previsto dall'art. 17, fermo restando che l'accesso alle sovvenzioni è limitato ai soggetti di cui all'art.26.

Art. 31 - Contributi a favore di singoli atleti

1. Il Comune di Siamanna riconosce a favore di singoli atleti residenti nel Comune, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a gare, campionati, competizioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale.
2. Il contributo massimo erogabile per ogni singolo atleta ammonta ad €. 500,00 e non può in nessun caso superare il 70 % delle spese sostenute e documentate.
3. Sono ritenute ammissibili:
 - a) le spese di viaggio per la partecipazione all'evento;
 - b) le spese di vitto e di alloggio.
4. La domanda di contributo, redatta sullo schema predisposto dall'ufficio, dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell'evento, accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) Relazione dell'associazione/società sportiva di appartenenza dell'atleta relativa alla manifestazione/gara/competizione, nella quale dovrà risultare la descrizione, la data, il luogo della stessa;
 - b) Elenco analitico delle spese presunte per la partecipazione all'evento.
5. La concessione del contributo viene disposta dal Responsabile del Servizio, sulla base delle limitazioni di cui al comma 2 e comunque compatibilmente con le disponibilità di bilancio, previa specifica direttiva da parte della Giunta Comunale che si pronuncerà sull'ammissibilità della richiesta, tenuto conto delle finalità proprie dell'amministrazione comunale, così come definite nei documenti programmatici annuali.
6. Con atto del Responsabile del Servizio, verrà disposta la liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo concesso.
7. Il Saldo del contributo verrà erogato a seguito della presentazione della seguente documentazione:
 - a) Attestato di partecipazione all'evento o altra documentazione equivalente;
 - b) Rendiconto economico delle spese sostenute;
 - c) Copia delle pezze giustificative delle spese sostenute.

²³ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

8. In nessun caso il contributo potrà superare l'70% delle spese sostenute, pertanto l'ammontare del contributo verrà rideterminato, nel caso in cui vengano rendicontate spese inferiori rispetto a quelle preventivate. In tal caso, il saldo verrà ridotto fino alla concorrenza dell'70% della spesa effettivamente sostenuta.

9. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.

10. A ciascun atleta potrà essere concesso più di un contributo per anno solare, a condizione che sommati, tali contributi, non superino gli €. 500,00²⁴.

CAPO X

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE

Art. 32 – Finalità

1. L'amministrazione Comunale riconosce il valore sociale dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo attraverso la concessione di *contributi ordinari annuali* di cui al precedente CAPO IV.

2. Data la specificità delle attività espletate in tale settore, nel bilancio di previsione di ogni anno verranno iscritti appositi stanziamenti per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. La Giunta Comunale con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 9 comma 1, stabilisce le risorse da destinare alla concessione di contributi nel settore del volontariato sociale, le quali, compatibilmente alle disponibilità generali, saranno almeno pari a quelli dell'anno precedente.

4. Nel caso in cui pervenga una sola domanda di contributo, all'associazione richiedente verrà assegnata la totalità delle somme a disposizione.

5. Nel caso in cui pervengano più domande di contributo, le risorse disponibili verranno ripartite tra le varie associazioni richiedenti in proporzione al numero di interventi effettuati dall'associazione a favore della popolazione di Siamanna.

6. Al procedimento per l'assegnazione e l'erogazione dei suddetti contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 13 e 14.

CAPO XI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.33 - Norme finali

1. La presentazione delle domande di contributo, sovvenzione o patrocinio, disciplinati dal presente regolamento, non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune di Siamanna.

2. Le procedure di assegnazione disciplinate dai precedenti capi sono escluse dalla formazione del silenzio assenso.

Art. 34 - Pubblicità

1. Il Regolamento, successivamente alla sua approvazione, verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, a norma dell'art. 88 comma 6 dello Statuto Comunale.

2. Il Regolamento verrà altresì pubblicato stabilmente nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" / "Disposizioni generali" / "Atti generali" / "Regolamenti".

²⁴ Articolo modificato con deliberazione del CC n. 1 del 31.01.2019

Art. 35 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Da tale data il regolamento precedente approvato con deliberazione CC n. 8 del 21.02.1991 e s.m.i. deve intendersi abrogato.
3. Per i contributi concessi e non ancora liquidati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, troveranno applicazione in via transitoria le norme del precedente testo regolamentare.